



Ente di gestione delle
Aree protette del Po torinese

Moncalieri,
data del protocollo informatizzato

Geom. Dalmaso Paolo
Via Michele Magone, 69
10022 CARMAGNOLA
paolo.dalmaso@geopec.it

e, p.c.
Città di Carmagnola
Ufficio Edilizia Urbanistica
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Oggetto: Riscontro a presentazione di scheda guida per richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza in merito alla realizzazione di una tubazione irrigua interrata. Comune di Carmagnola, Località Molinasso – Strada Pochettino. Richiedente: Geom. Dalmaso Paolo, per conto di “Consorzio irriguo Balconata del Molinasso”.

In riferimento alla richiesta in oggetto (ns. prot. n. 5 del 7/1/2020), premettiamo innanzitutto che questo Ente-Parco, avendo riscontrato un dubbio interpretativo riferito all'esatto sviluppo della linea di confine della Riserva naturale Oasi del Po Morto e della ZSC-ZPS IT1110025 "Po Morto di Carignano", in località Molinasso del comune di Carmagnola, strada Pochettino, nel tratto lungo il lato a Nord della strada in questione, aveva chiesto precisazioni in merito alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali, con nota prot. 114 del 20/1/2020.

A sua volta la Regione Piemonte, con nota n. 15468 del 12/2/2020 (prot. Ente-Parco n. 359 del 12/2/2020), ha precisato che, in merito ai confini delle aree protette, l'unico riferimento normativamente vigente sono le carte approvate con legge regionale; nel caso in oggetto, per la cartografia riguardante la Riserva naturale "Oasi Po Morto", si tratta della carta riportata nell'allegato A della l.r. n. 19/2009 (recante il n. 87), allestita alla scala di 1:25.000, specificando altresì che il Sito della Rete Natura 2000 IT1110025 "Po Morto di Carignano" risulta coincidente.

Dopo accurato esame, attraverso ricerca sul sito web della Regione Piemonte, di copia della documentazione cartografica originale allegata alla legge regionale, abbiamo constatato che non vi può essere un'oggettiva e inequivocabile determinazione dello sviluppo esatto della linea di confine, a causa dello scarso livello di definizione cartografico.

Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese

Sede legale e operativa - Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri (TO) - tel. 0039 011 4326520

Sede operativa – Via Alessandria 2, 10090 Castagneto Po (TO) – tel. 0039 011 4326550

Codice Fiscale 06398410016

PEC: parcopocollina.to@pec.it - sito internet: www.areeprotettepotorinese.it

Tale aspetto ha rilevanza soltanto in merito alla questione procedurale, relativamente alla parte di intervento di sostituzione della tubazione irrigua e interrimento del fosso, in quanto le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, successivamente modificate e integrate, da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 (v. [link all'indirizzo web: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/misure_di_conservazione_testo_coord_2016.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/misure_di_conservazione_testo_coord_2016.pdf)), all'articolo 2 comma 7 lettera b) prevedono che, *“nell’ambito dei territori della Rete Natura 2000 piemontese”, “non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:*

- 1) *non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;*
- 2) *il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;*
- 3) *non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;*”.

Nel caso in esame, l'intervento comporta di fatto una impermeabilizzazione del fosso irriguo; la norma, tuttavia, come chiaramente specificato, è riferita a interventi effettuati nell'ambito di territori della Rete Natura 2000 piemontese. Questo significa che, sotto l'aspetto procedurale, se l'intervento da eseguire è all'interno del sito della Rete Natura 2000, dev'essere assoggettato a Valutazione di Incidenza.

La suddetta norma è stata inoltre parimenti ripresa e confermata nelle Misure di Conservazione sito-specifiche della Zona Speciale di Conservazione IT1110025 “*Po Morto di Carignano*”, approvate con DGR n. 31-338 del 30/5/2016 (v. link al seguente indirizzo web: <http://www.areeprotettepotorinese.it/pagina.php?id=77>).

Fermo restando che, sotto l'aspetto procedurale, per il tratto progettuale non ancora realizzato, definito come “secondo lotto” nella descrizione della “scheda guida”, l'intervento deve essere assoggettato a Valutazione di Incidenza, essendo l'area compresa chiaramente all'interno del Sito della Rete Natura 2000, per il tratto adiacente alla strada Pochettino riteniamo necessario per potere fornire un riscontro in merito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, porre l'attenzione sulla norma regionale che definisce e regola l'istituto della “Valutazione di Incidenza”, ossia l'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

Il comma 1 di tale norma prevede che “*Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997*”.

Di conseguenza, anche eventuali interventi realizzati in adiacenza o in prossimità di siti della Rete Natura 2000, qualora possano determinare indirettamente incidenze significative sulle specie e sugli habitat, intendendo in tal senso le specie e gli habitat di cui agli allegati alla Direttiva n. 92/43/CEE (cosiddetta “Direttiva Habitat”), devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza.

Nel caso in esame, riguardante in particolare il tratto di intervento già realizzato, ossia il lotto 1, che ha interessato il fosso irriguo in adiacenza alla Strada Pochettino, a seguito di esame diretto sul luogo da parte di tecnici dell'Ente-Parco, riteniamo che il fosso non presentasse elementi di naturalità che potessero ricondurre alla presenza di specie e/o habitat di interesse

comunitario, come anche riscontrabile in altri fossi presenti nell'area prossima a quella di intervento.

Di conseguenza, sotto l'aspetto tecnico, una richiesta di verifica di assoggettabilità relativa al suddetto tratto di fosso irriguo in adiacenza alla Strada Pochettino, comporta un esito negativo, ossia di non necessità di Valutazione di Incidenza.

Per quanto riguarda il tratto relativo al secondo lotto, si ribadisce quindi la necessità, sotto l'aspetto procedurale, di sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza. In considerazione del fatto che, anche per questo tratto, si può supporre che non vi siano elementi di naturalità che possano ricondurre alla presenza di specie e/o habitat di interesse comunitario, tale procedimento di Valutazione di Incidenza potrà avvenire dapprima sulla base di uno screening preliminare, ossia di un'analisi, documentata attraverso osservazioni in loco da parte di personale dotato di adeguata conoscenza in ambito naturalistico, che verifichi se oggettivamente l'intervento proposto possa interferire negativamente rispetto a habitat e specie, con particolare riguardo agli anfibi di interesse comunitario, e con particolare riferimento alle specie elencate nell'allegato A – tabelle 1 e 2 delle sopra richiamate Misure di conservazione sito-specifiche della Zona Speciale di Conservazione IT1110025 "*Po Morto di Carignano*".

Fermo restando quanto sopra illustrato, relativamente alla questione della procedura di Valutazione di Incidenza, riteniamo necessario evidenziare anche che l'intervento, per la parte compresa all'interno della Riserva Naturale, costituisce un ampliamento di un'opera già esistente. Di conseguenza, la realizzazione di una tale opera, sotto l'aspetto procedurale amministrativo, è soggetta al preventivo parere dell'Ente-Parco, relativo alla verifica di conformità rispetto alle Norme di Attuazione del Piano d'Area, ai sensi dell'art. 26 comma 11 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) (consultabile al seguente link:

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009;19@2020-03-02&tornaIndietro=true#art26>).

Esaminando pertanto il progetto di intervento, come desumibile dalla relazione trasmessa, ancorché contenuta all'interno della scheda guida per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza, nonché sulla base dei documenti comunali relativi all'autorizzazione paesaggistica, l'intervento stesso può essere inquadrato nel seguente modo, rispetto alle Norme di attuazione del Piano d'Area:

- localizzazione: Riserva Naturale dell'Oasi del Po Morto;
- zona 242A.1 del Piano d'Area, all'esterno alla fascia di pertinenza fluviale;
- modello di utilizzazione delle risorse (art. 1.6 comma 1 delle N.d.A. del P.d.A.): U3.3 (agricoltura integrata in corpi aziendali);
- modalità d'intervento di modificazione delle condizioni ambientali (art. 1.6, comma 2): M1.4 (miglioramenti fondiari, quali ricomposizione fondiaria, bonifiche, impianti irrigui ed altri assimilabili che comportino modifiche dello stato dei luoghi);

- condizioni d'intervento (art. 1.6 , comma 3, in base al confronto con la tabella di cui all'art. 2.8):
C1, ossia interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati, purché compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali.

L'ammissibilità dell'intervento è anche desumibile dal confronto con le previsioni di cui all'art. 2.5 (Zone A, di prevalente interesse agricolo) comma 14, ultimo periodo, delle N.d.A. , relativamente alle zone A1, in cui *“per le attività agricole sono ammessi interventi di miglioramento fondiario anche con sensibili modifiche dello stato dei luoghi”*.

È da rilevare che, non essendo stata inviata, dall'amministrazione comunale all'Ente-Parco, la comunicazione di cui all'art. 26 comma 11, per lo meno relativamente alla parte sicuramente inclusa all'interno dell'area protetta, il Comune competente, pur tenendo in considerazione l'esito dell'istruttoria relativa alla conformità rispetto al Piano d'Area, come sopra già illustrato, deve valutare la necessità, sotto l'aspetto procedimentale-amministrativo, di adottare eventuali atti amministrativi occorrenti per il perfezionamento della procedura, tenendo conto che il parere dell'Ente-Parco è da considerare come “obbligatorio, anche se non vincolante”.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dario Zocco

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio

Funzionario tecnico referente: Roberto Damilano (0114326526),
Indirizzo email ufficio referente: tecnico@parcopocollina.to.it